



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-133/18, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:354	Sea Chefs Cruise Services GmbH contro Ministre de l'Action et des Comptes publics	III	Rinvio pregiudiziale	FR	Non ultima istanza	GERARD HOGAN presentate il 17 gennaio 2019	-	Principi di neutralità e di proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20 – Richiesta d'informazioni aggiuntive – Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario – Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto
Classificazione									
- Diritto secondario - Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto									
Questione pregiudiziale									
Il giudice del rinvio chiede se le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse stabiliscono una norma di decadenza la quale comporta che il soggetto passivo di uno Stato membro richiedente il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, in uno Stato membro in cui non è stabilito, non può regolarizzare la sua domanda di rimborso dinanzi al giudice tributario. Questo qualora lo stesso abbia violato il termine per la risposta ad una richiesta di informazioni formulata dall'amministrazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo oppure, al contrario, nel senso in cui tale soggetto passivo possa, nell'ambito del diritto di ricorso di cui all'articolo 23 della direttiva e alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto, regolarizzare la sua domanda dinanzi al giudice tributario.									
Dispositivo									
L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, dev'essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.									
Nota redazionale									
Nella causa C-133/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal <i>Tribunal administratif de Montreuil</i> (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia), la Sezione terza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa in merito alla natura giuridica del termine di cui all'art. 20, par. 2, della Direttiva 2008/9/CE e agli effetti conseguenti al suo mancato rispetto. La Corte ha fornito in tal modo un importante chiarimento in merito all'interpretazione dell'Ottava Direttiva, del 12 febbraio 2008, la quale stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'Iva ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nello specifico, la Corte di giustizia ha ritenuto che il termine di un mese, previsto dall'articolo 20 della direttiva 2008/9, per la comunicazione da parte di un soggetto passivo delle informazioni supplementari richieste dallo Stato membro tenuto al rimborso, non costituisca un termine di decadenza. Di conseguenza, un soggetto passivo che non ha restituito la sua copia all'Amministrazione in tempo utile è in grado di regolarizzare la sua situazione fornendo le informazioni richieste dinanzi ai giudici nazionali, nonostante la decisione di rigetto presa dall'Amministrazione dello Stato a cui è stato richiesto rimborso per mancanza di risposta alla richiesta originale. La società francese <i>Sea Chefs Cruise Services</i> , con sede in Germania, aveva sostenuto l'Iva per le spese affrontate in Francia ai fini della sua attività imponibile. Tuttavia, la società non effettuava operazioni imponibili tali per cui sarebbe risultata debitrice dell'Iva in Francia e non ha quindi presentato le dichiarazioni Iva (moduli n. 3310-CA3-SD) sulle quali avrebbe potuto riportare l'importo dell'Iva deducibile e successivamente chiedere il rimborso secondo la procedura ordinaria (addebito sulle dichiarazioni Iva e poi, se del caso, richiesta di rimborso utilizzando il modulo 3519-SD). Così, sulla base della direttiva 2008/9, applicabile ai soggetti passivi comunitari non stabiliti in Francia, la società ha presentato domanda di rimborso dell'Iva sostenuta in Francia attraverso il portale elettronico messo a sua disposizione dall'Amministrazione tedesca. La richiesta di rimborso debitamente formulata dalla società è stata poi trasmessa alle autorità fiscali francesi, le quali hanno richiesto alla stessa informazioni supplementari sulla base dell'art. 20 della Direttiva 2008/9. La richiesta di ulteriori informazioni è stata inviata alla società tramite e-mail come richiesto dal suddetto articolo. In conformità a quanto previsto dalla norma, la <i>Sea Chefs</i> aveva un periodo di un mese dalla data di ricevimento della richiesta per fornire le informazioni richieste dall'Amministrazione francese. La <i>Sea Chefs</i> , che ha sostenuto di non aver ricevuto la richiesta di informazioni supplementari, non ha di fatto fornito le informazioni richieste entro il termine di un mese, cosicché le autorità fiscali francesi hanno respinto la richiesta di rimborso. Pertanto, la stessa ha deciso di proporre ricorso dinanzi al <i>Tribunal administratif de Montreuil</i> al fine di ottenere l'annullamento della suddetta decisione che respinge la richiesta di rimborso. Il <i>Tribunal administratif de Montreuil</i> è stato investito di due questioni considerate nuove e ha chiesto il parere del <i>Conseil d'État</i> al fine di stabilire l'opportunità di una inchiesta. La questione sollevata dalla Francia dinanzi alla CGUE ha riguardato, quindi, la qualificazione del termine di un mese previsto dall'articolo 20 della direttiva 2008/9. La Corte ha seguito alla lettera le disposizioni della direttiva 2008/9, di cui si ricorda la principale norma di riferimento, ovvero l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9, ammettendo che la formulazione della suddetta disposizione non permette, in quanto tale, di determinare se il termine ivi menzionato costituisca o meno una decadenza, ma afferma che il carattere non vincolante è facilmente deducibile dal contesto in cui la disposizione è inclusa nella direttiva 2008/9; ciò per una buona ragione, la qualificazione del termine non risulta dalla sola lettura dei termini dell'articolo 20 della direttiva 2008/9, ma da una lettura combinata delle varie disposizioni di tale direttiva. In esito alle considerazioni svolte dalla Corte, il termine di un mese ivi previsto ai fini dell'inoltro di informazioni aggiuntive, allo Stato membro di rimborso, ha natura meramente ordinatoria. Pertanto, il soggetto al quale venga negato il rimborso per non aver ottemperato, nel tempo previsto, alla richiesta di informazioni può regolarizzare l'istanza di rimborso fornendo gli elementi di prova nell'ambito del ricorso di cui all'art. 23 della Direttiva 2008/9/CE.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									